

Allegato alla delibera C.C.55 n. del 30/11/2012

A pag. 17 la Rubrica viene mutata in

## COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

L'art. 16 (COMMISSIONE EDILIZIA) viene cambiato in:

“1. La Commissione Edilizia, è così composta:

A) 3 membri esterni all'Amministrazione Comunale di cui 1 Ingegnere Strutturista, 1 Architetto e 1 Geologo;

2. Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, in qualità di relatore tecnico sulle singole pratiche, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, il quale, di norma, funge anche da Segretario verbalizzante. In quest'ultima funzione può essere, all'occorrenza, sostituito o coadiuvato da un impiegato comunale o da un altro componente la Commissione, a tale scopo scelto dal Presidente.

3. La Commissione Edilizia viene nominata dalla Giunta Comunale, la quale provvede anche ad indicare il suo Presidente.

4. In caso di assenza del Presidente, funge da Vice-Presidente il membro più anziano d'età.

5. La Giunta Comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi, qualora si verifichi una causa di decadenza, ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.

6. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto, o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il restante periodo di durata della Commissione Edilizia.

7. La durata in carica della Commissione Edilizia corrisponde a quella della Giunta Comunale. Alla scadenza del menzionato termine, la Commissione Edilizia si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

8. La Commissione viene convocata, quando ritenuto opportuno, dal Responsabile del Servizio Tecnico, d'intesa con il Presidente.

9. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno 2 membri esterni. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti.

10. I membri della Commissione Edilizia direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula.

11. L'obbligo di astensione di cui al precedente comma sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al 4° grado, o al coniuge di un componente della Commissione Edilizia.

12. Saranno considerati dimissionari quei Commissari che, senza giustificato motivo restino assenti più di 5 sedute consecutive.

13. I Membri della Commissione Edilizia decadono automaticamente nel caso insorga una delle seguenti cause di incompatibilità, sopravvenuta successivamente alla loro nomina:

a) assunzione della carica di Consigliere Comunale o Componente della Giunta Comunale;

b) perfezionamento di un qualsiasi rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea con il Comune, Enti, Aziende o Società Collegate;

c) con l'esercizio di attività professionale o imprenditoriale nel campo dell'edilizia privata o pubblica sul territorio comunale.

14. Il parere della Commissione Edilizia è consultivo e non vincolante, in quanto la responsabilità del permesso di costruire spetta al Responsabile dell'Area Tecnica. Il parere non costituisce presunzione del rilascio di tale permesso.

#### ART. 17 (PROGETTI DA SOTTOPORRE AL PARERE DELLA C.E.)

1. Il parere della Commissione Edilizia è obbligatoriamente richiesto per:

- a) piani urbanistici di iniziativa privata;
- b) rilascio del Permesso di Costruire, anche in variante o in sanatoria;
- c) applicazione delle misure di salvaguardia, relativamente ai piani urbanistici adottati;
- d) annullamento d'ufficio di Permessi di Costruire;
- e) parere sugli eventuali ricorsi avanzati in materia di onerosità dei titoli abilitativi alla costruzione.

2. Il parere della Commissione Edilizia può essere altresì richiesto nelle seguenti circostanze:

- a) proposta di piani urbanistici di iniziativa pubblica;
- b) opere pubbliche comunali di carattere edilizio e progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico;
- c) interventi pubblici di arredo urbano;
- d) interventi sul verde pubblico;
- e) piccole opere di iniziativa privata o pubblica;
- f) interpretazioni di norme;
- g) in tutti gli altri casi in cui il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ritenga opportuno richiederne il parere.

#### ART. 18 (CASI IN CUI NON E' RICHIESTO IL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA)

1. Il parere della Commissione Edilizia è escluso nei seguenti casi:

- a) Comunicazione per opere di ordinaria manutenzione e di attività edilizia libera o a controllo limitato;
- b) Comunicazioni art. 6 Dpr 380/2001;
- c) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- d) Comunicazione per opere urgenti,
- e) Ordinanze di sospensione lavori, ordinanza di non procedere a lavori previsti da SCIA, richieste di integrazioni documenti, irrogazione per abusi edilizi;
- f) Voltura del permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi dell'attività edilizia;
- g) Diniego del Permesso di Costruire e diffida dall'esecuzione lavori oggetto di Comunicazione o SCIA, quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a improcedibilità tecnico-urbanistiche ed edilizie;
- h) Carenza documentale, non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego di permesso di costruire o la diffida dall'esecuzione dei lavori oggetto di Comunicazione o SCIA.

2. La Commissione Edilizia può, inoltre, caso per caso, decidere di rinunciare al riesame di progetti per i quali abbia dato disposizioni per eliminare errori materiali rilevati in sede istruttoria comunque introdurre miglioramenti esecutivi.

3. E' facoltà della Commissione Edilizia procedere all'esame conoscitivo delle Comunicazioni o SCIA presentate.

#### ART. 19 (COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO)

1. La Commissione per il Paesaggio è stata istituita, ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 12 del 2005 s.m.i., con Deliberazione Consiliare n. 16 del 30 marzo 2009, con cui si è anche stabilito di disciplinarla in forma associata con i Comuni dello Sportello Unico Oltrepò Mantovano, approvando altresì il relativo Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.

2. Detta Commissione si esprime obbligatoriamente, ai sensi del comma 3 dell'art. 81 L.R. 12/05 s.m.i.:

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146,159 e 167 del D.Lgs. 42/2004, di competenza dell'ente presso cui è istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 64, comma 8 della L.R. 12/05;

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla Parte IV della normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

#### ART. 20 (ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI)

1. L'ordine del giorno dei lavori della Commissione Edilizia viene redatto secondo l'ordine cronologico di presentazione dei progetti rimessi dall'Ufficio all'esame della medesima Commissione.